



**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI
DA BIOMASSA**

SORGENIA BIOENERGIE S.P.A.

SORGENIA FINALE EMILIA S.R.L.

MERCURE S.R.L.

Sede Legale

Via Val D'Albero, 73/B - 44011 Bando d'Argenta (FE)
Capitale Sociale: Euro 4.980.368,00 i.v.
C.F. ed Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara: 01657580351
Partita IVA: 12116240156
[anmarcobioenergie@legalmail.it](mailto:sanmarcobioenergie@legalmail.it)

Indice

Sommario

1	Disposizioni Generali	5
1.1	Ambito di Applicazione	5
1.2	Definizioni	5
1.3	Difformità tra documenti contrattuali	7
1.4	Osservanza della Legge.....	7
1.5	Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute	7
1.6	Modello 231 e Codice Etico. Norme etiche.	9
1.7	Antimafia.....	9
1.8	Comunicazioni e Documentazione.....	9
1.9	Ordini	9
1.10	Accettazione degli Ordini	10
1.11	Obblighi del Venditore.....	10
1.12	Ausiliari del Venditore	10
1.13	Obblighi di riservatezza.....	12
1.14	Segreto industriale	13
2	Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento	13
2.1	Prezzi	13
2.2	Fatturazione.....	14
2.3	Modalità di pagamento e interessi di mora	14
3	Consegna dei Rifiuti e relativa programmazione	14
3.1	Luogo e termini di consegna	14
3.2	Formulari di identificazione rifiuti.....	15
3.3	Pesatura dei Rifiuti movimentati	15
3.4	Mancata spedizione e/o recupero/smaltimento dei Rifiuti.....	15
3.5	Pianificazione mensile delle consegne	16
3.6	Programmazione settimanale. Penale per il ritardo.....	16

4	Documentazione e prescrizioni relative al trasporto.....	16
4.1	Trasporto dei Rifiuti	16
4.2	Documentazione trasportatori.....	17
4.3	Applicazione delle norme per il trasporto di merci pericolose (norme ADR/RID)	18
5	Qualità dei Rifiuti e Quantitativi	18
5.1	Qualità dei Rifiuti	18
5.2	Quantità dei Rifiuti	19
6	Impianti di recupero/smaltimento e prescrizioni relative al recupero/smaltimento	19
6.1	Impianti di recupero/smaltimento	19
6.2	Documentazione impianti di recupero/smaltimento.....	19
7	Assicurazione	20
7.1	Assicurazione del Venditore	20
7.2	Assicurazione del trasportatore.....	20
7.3	Essenzialità delle polizze.....	21
8	Subfornitura e cessione del Contratto.....	21
8.1	Divieto di subfornitura	21
8.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte del Venditore.....	21
8.3	Cessione del Contratto da parte dell'Acquirente	21
9	Trattamento dei dati personali.....	21
9.1	Informative	21
9.2	Misure tecniche e organizzative e nomina Responsabile.....	22
9.3	Finalità del trattamento	22
9.4	Diritti dell'interessato.....	22
10	Risoluzione e Recesso	22
10.1	Clausola risolutiva espressa.....	22
10.2	Diffida ad adempiere	23
10.3	Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali del Venditore ²³	
10.4	Recesso unilaterale dell'Acquirente.....	23

11	Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente	23
11.1	Legge applicabile	23
11.2	Foro competente	23

1 Disposizioni Generali

1.1 Ambito di Applicazione

1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di acquisto di servizi di trasporto, recupero/smaltimento di Rifiuti da biomassa di cui è parte l’Acquirente.

1.2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo 1.2. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

- 1.2.1 “**Acquirente**”: indica, a seconda di quanto stabilito della Lettera d’Ordine, Sorgenia Bioenergie S.p.A., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 01657580351, partita IVA 12116240156, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; *oppure*, Sorgenia Finale Emilia S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 08412811005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A.; *oppure*, Mercure S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 14893701004, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A.; società attive nella gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse.
- 1.2.2 “**Autorità**” indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 1.2.3 “**Ceneri leggere**” indica ceneri leggere da biomassa qualificate come rifiuto non pericoloso con codice CER 10.01.03 prodotte presso la centrale dell’Acquirente indicata nella Lettera d’Ordine e consegnate in forma secca per il trasporto e recupero/smaltimento.
- 1.2.4 “**Ceneri PCR**” indica ceneri leggere da biomassa prodotte a valle del trattamento dei fumi con calce e carboni attivi, classificate come rifiuto pericoloso con codice CER 10.01.18* prodotte presso la dell’Acquirente indicata nella Lettera d’Ordine e consegnate in forma secca per il trasporto e recupero/smaltimento.
- 1.2.5 “**Ceneri Pesanti**” indica ceneri pesanti da biomassa qualificate come rifiuto non pericoloso con codice CER 10.01.01 prodotte presso la dell’Acquirente indicata nella Lettera d’Ordine e consegnate in forma secca per il trasporto e recupero/smaltimento.

- 1.2.6 **“Contratto”**: indica il contratto di acquisto di servizi di trasporto e recupero/smaltimento di Rifiuti, perfezionato mediante Accettazione dell’Ordine da parte del Venditore. Il Contratto include e si compone dei seguenti documenti, di seguito definiti, che ne formano parte integrante e sostanziale:
- (i) **“Lettera d’Ordine”** o **“Ordine”**: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, l’oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative che lo disciplinano.
 - (ii) **“Elenco Prezzi”**: indica il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni, i corrispettivi e le norme di misurazione delle quantità e della qualità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco.
 - (iii) **“Specifiche Tecniche”**: indica il documento contenente le specifiche tecniche dei servizi oggetto del Contratto.
 - (iv) **“Programma di Ritiro”** indica il programma mensile di ritiro dei Rifiuti con il quale sono coordinati i programmi settimanali di ritiro.
 - (v) **“Condizioni Generali”**: indica le presenti condizioni generali di Contratto e che l’Acquirente ha messo a disposizione del Venditore.
 - (vi) **“DUVRI”**: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.2.7 **“Documentazione Contrattuale”**: indica i documenti elencati e definiti nel precedente paragrafo 1.2.6, nonché ogni allegato agli stessi, e include le Condizioni Generali.
- 1.2.8 **“Legge”** o **“Normativa Applicabile”**: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.9 **“Parte”**: indica l’Acquirente o il Venditore, a seconda del caso, mentre **“Parti”** indica congiuntamente l’Acquirente e il Venditore.
- 1.2.10 **“Rifiuto”**: indica i rifiuti prodotti dal processo di funzionamento o dall’attività di manutenzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse dell’Acquirente, come elencati nell’allegato alla Lettera d’Ordine.
- 1.2.11 **“Risoluzione n. 108”**: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019.
- 1.2.12 **“Risoluzione n. 109”**: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019.

1.2.13 “**Servizi**” indica i servizi di gestione dei Rifiuti, inclusi il trasporto e recupero/smaltimento degli stessi da eseguirsi a favore dell’Acquirente nel luogo indicato nella Lettera d’Ordine e secondo le specifiche descritte nella Documentazione Contrattuale.

1.2.14 “**Venditore**”: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata a vendere i Servizi.

1.3 Difformità tra documenti contrattuali

1.3.1 Con riferimento ai documenti costituenti parte del Contratto di cui al precedente paragrafo 1.2.6 si stabilisce che: (i) in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al Contratto di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e dei rimanenti documenti che ne formano parte.

1.4 Osservanza della Legge

1.4.1 Il Venditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, deve attenersi a ogni disposizione di Legge applicabile e verificarne il rispetto anche in capo ai soggetti incaricati dei Servizi. Quanto venduto, fornito o prestato in esecuzione del Contratto deve essere conforme alla Legge vigente di tempo in tempo, in ogni momento nel corso dell’esecuzione del Contratto. Il Venditore è a conoscenza della normativa speciale applicabile ai Servizi, inclusa ogni operazione di trasporto e di recupero/smaltimento dei Rifiuti, e si impegna a verificare che gli stessi avvengano in conformità alla Legge e che i soggetti incaricati della prestazione degli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge.

1.4.2 È responsabilità del Venditore ottenere e mantenere validi per l’intera durata del Contratto tutti i permessi, le qualifiche e le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione del Contratto, a eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a esclusiva cura dell’Acquirente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico dell’Acquirente, per i quali, comunque, il Venditore stesso è tenuto a prestare l’assistenza tecnica necessaria.

1.4.3 L’inadempimento degli impegni previsti nel presente paragrafo 1.4.1.3 attribuisce all’Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.

1.5 Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute

1.5.1 Nell’adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, il Venditore si obbliga (e fa sì che eventuali subfornitori si obblighino) a rispettare quanto previsto dall’art. 17 - *bis* del D.Lgs. n. 241/1997 alla luce delle indicazioni di prassi dell’Autorità *pro tempore* vigenti.

1.5.2 Il Venditore deve attenersi all’obbligo di cui al precedente paragrafo 1.5.1 qualora il Contratto stipulato con l’Acquirente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; (b) sia

caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi dell'Acquirente; e (c) sia eseguito mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dell'Acquirente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

- 1.5.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.5.2, il Venditore (o eventuali subfornitori) si impegna a trasmettere all'Acquirente entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
- (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute indicate dall'art. 17 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nei Servizi, compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e
 - (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori - identificati mediante codice fiscale - impiegati nell'esecuzione dei Servizi nel corso del mese precedente, fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dall'Acquirente. Ai fini dell'individuazione dell'elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108.
- 1.5.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte del Venditore obbliga, ai sensi di Legge, l'Acquirente: (a) a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dal Venditore, secondo i limiti previsti dall'art. 17 - bis del D.Lgs. n. 241/1997; e (b) comunicare all'Autorità territorialmente competente l'inadempimento del Venditore, entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'inadempimento. La sospensione di cui al presente paragrafo rimane efficace finché perdura l'inadempimento del Venditore.
- 1.5.5 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 preclude al Venditore - ai sensi di Legge - qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi maturati nei confronti dell'Acquirente, in costanza della sospensione di cui al precedente paragrafo 1.5.4.
- 1.5.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1.5.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai paragrafi 1.5.4 e 1.5.5 non trovano applicazione laddove il Venditore comunichi all'Acquirente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Autorità, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 - bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997.
- 1.5.7 Il Venditore si impegna interamente a manlevare l'Acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione all'Acquirente della certificazione di cui al precedente paragrafo 1.5.6.

Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dall'Acquirente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

1.6 Modello 231 e Codice Etico. Norme etiche.

1.6.1 Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 dell'Acquirente, e si impegna a rispettare, e a far sì che eventuali subfornitori rispettino, tutte le previsioni ivi stabilite.

1.6.2 Il Venditore si impegna ad astenersi dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti dell'Acquirente e dal dispensare agli stessi donativi sotto forma di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità e quant'altro non sia contenuto entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai più elevati canoni di etica commerciale, o dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio dagli stessi che possano ledere gli interessi dell'Acquirente. La violazione del presente paragrafo attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

1.7 Antimafia

1.7.1 Il Venditore dovrà fornire all'Acquirente contestualmente all'Accettazione, qualora richiesto dalla Legge, i seguenti documenti:

- (i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con storico del Venditore o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
- (ii) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello contenuto nell'Allegato 1.6.1(ii), con il quale il titolare, o l'amministratore munito di poteri di rappresentanza dell'impresa venditrice, attesti l'insussistenza per sé, per i propri familiari conviventi, per tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, commi da 1 a 2-quater, e per i loro familiari conviventi, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

1.7.2 L'inadempimento degli impegni, e/o la violazione delle dichiarazioni e/o la falsità delle attestazioni previste nel presente paragrafo 1.7 attribuisce all'Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come stabilito dal successivo paragrafo 10.1.

1.8 Comunicazioni e Documentazione

1.8.1 Le comunicazioni al Venditore o all'Acquirente avvengono per iscritto, mediante posta elettronica.

1.8.2 Tutte le comunicazioni e i documenti relativi al Contratto dovranno riportare il numero d'Ordine.

1.8.3 Eventuale documentazione finale o certificazioni dovranno essere trasmesse all'Acquirente prima della, o contestualmente alla, completa esecuzione del Contratto.

1.9 Ordini

1.9.1 Sono validi esclusivamente gli Ordini trasmessi o consegnati dall'Acquirente per iscritto.

1.10 Accettazione degli Ordini

1.10.1 Gli Ordini diventano efficaci a partire dal momento in cui giunge all'Acquirente la Lettera d'Ordine controfirmata dal Venditore per accettazione o, in mancanza, dal momento in cui il Venditore abbia iniziato a dare esecuzione alla prestazione (l'"**Accettazione dell'Ordine**").

1.10.2 Il Venditore, con l'Accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire il bene o il servizio oggetto del Contratto in conformità alle specifiche stabilite nello stesso. Prima di iniziare la fornitura, il Venditore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle specifiche. In questo caso le forniture potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte dell'Acquirente delle variazioni proposte dal Venditore.

1.11 Obblighi del Venditore

1.11.1 Il Venditore si impegna a rispettare per la propria fornitura le regole riconosciute della tecnica, le norme di sicurezza, le procedure e i regolamenti vigenti all'interno della Centrale. Eventuali modifiche dell'oggetto della fornitura o di un processo già approvato necessitano della previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

1.11.2 Il Venditore è obbligato a controllare permanentemente la qualità dei Servizi e a tenere il proprio sistema qualità sempre aggiornato allo stato più recente della tecnica. Il Venditore si impegna a far sì che i suoi eventuali subfornitori facciano lo stesso.

1.11.3 Qualora Autorità o clienti chiedano all'Acquirente di prendere visione delle modalità di esecuzione del Servizio del Venditore questi deve rendersi disponibile e fornire ogni informazione e documento ragionevolmente richiesto dagli stessi. Inoltre, l'Acquirente, previa comunicazione scritta al Venditore e in coordinamento con lo stesso, si riserva il diritto di effettuare, a propria discrezione, direttamente o tramite imprese terze specializzate, visite presso gli impianti e le sedi di tutte le imprese che partecipano alla gestione dei rifiuti oggetto del presente Contratto per verificare l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Legge e dal Contratto, senza che ciò limiti la responsabilità del Venditore in relazione all'adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto.

1.11.4 Il Venditore si impegna a tenere interamente manlevato e indenne l'Acquirente da ogni danno, costo, onere o spesa, incluso il risarcimento danni a terzi e ogni eventuale sanzione pecuniaria, che lo stesso fosse tenuto a sostenere in conseguenza della mancata osservanza della Legge da parte del Venditore o delle imprese esecutrici dei Servizi incaricate dallo stesso.

1.12 Ausiliari del Venditore

1.12.1 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra l'Acquirente e collaboratori del Venditore o dei suoi subfornitori, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo (gli "**Ausiliari**"). L'Acquirente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei

confronti degli Ausiliari. Il Venditore comunicherà all'Acquirente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori dell'Acquirente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto.

- 1.12.2 Il Venditore si impegna al rispetto e all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, il Venditore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L'inadempimento agli obblighi di cui alla presente clausola comporta la facoltà dell'Acquirente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.
- 1.12.3 Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, se richiesto dall'Acquirente, il Venditore è tenuto a presentare all'Acquirente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte dell'Acquirente della documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo il Venditore dalle relative responsabilità ed obblighi.
- 1.12.4 Il Venditore, prima dell'inizio delle attività, deve predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni; tale documento deve rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. La conoscenza da parte dell'Acquirente di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed obblighi del Venditore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità. Ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, al presente contratto è allegato il DUVRI che può essere soggetto a modifiche/integrazioni in corso d'opera con DUVRI specifici per singole attività.
- 1.12.5 L'Acquirente ha il diritto di valutare, prima dell'inizio delle attività, le conoscenze del personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto in riferimento ai rischi presenti nell'attività e alla normativa di sicurezza applicabile. L'acquirente si riserva il diritto di allontanare dalle attività, a sua discrezione, qualsiasi lavoratore la cui valutazione delle suddette conoscenze non abbia esito positivo. Inoltre l'Acquirente si riserva il diritto di richiedere, a suo insindacabile giudizio, che le risorse delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, dedicate a tempo pieno alla sicurezza, abbiano competenze specifiche documentate in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e siano in numero adeguato e proporzionato al numero dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto ed al livello del rischio presente nell'area lavorativa.
- 1.12.6 Il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura e a qualsivoglia titolo, avanzate da:
- (i) Ausiliari del Venditore;

- (ii) enti previdenziali ed assicurativi;
- (iii) terzi in ragione del comportamento e della condotta degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi.

Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dall'Acquirente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

1.12.7 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o l'irrogazione di sanzioni, il Venditore si impegna a manlevare, a garantire ed a tenere indenne l'Acquirente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso Acquirente (anche a titolo di sanzione ad esso comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.

1.12.8 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte del Venditore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte del Venditore alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, l'Acquirente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della regolarizzazione.

1.13 Obblighi di riservatezza

1.13.1 Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dall'Acquirente al Venditore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- (ii) di cui il Venditore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
- (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta al Venditore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché il Venditore ne abbia dato immediato avviso all'Acquirente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

1.13.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dal Venditore o da proprie controllate, collegate, dipendenti, subfornitrici o consulenti (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.

1.13.3 Il Venditore si obbliga, in particolare, a:

- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui il Venditore sia comunque in possesso;
- (iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
- (v) restituire all'Acquirente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta dell'Acquirente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

1.13.4 Il Venditore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.

1.13.5 Il Venditore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'Acquirente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Venditore stesso. L'Acquirente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite al Venditore.

1.13.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.

1.14 Segreto industriale

1.14.1 In aggiunta agli impegni di riservatezza di cui al precedente paragrafo 1.13, il Venditore si impegna, anche per il fatto dei propri dipendenti e subfornitori, a non utilizzare a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente:

- (i) disegni, modelli, oppure prodotti fabbricati o servizi predisposti in base a Informazioni Riservate;
- (ii) pezzi, strumenti, e prodotti sviluppati o perfezionati dall'Acquirente.

2 Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento

2.1 Prezzi

- 2.1.1 I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine o nella Documentazione Contrattuale.
- 2.1.2 Il Venditore dichiara che i prezzi sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi e delle spese relativi alla propria prestazione e si assume il rischio di ogni aumento, anche se imprevedibile o di notevole entità, rinunciando alle facoltà e ai diritti di cui all' art. 1467 del Codice Civile.
- 2.2 Fatturazione**
- 2.2.1 Le fatture originali dovranno essere conformi alla Legge ed essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi a un solo Ordine e dovrà essere emessa nella valuta precisata nell'Ordine. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o a saldo. La fattura deve pervenire all'Acquirente entro 5 (cinque) giorni dalla consegna, totale o parziale, della fornitura.
- 2.2.2 Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 sono considerate come mai emesse e ricevute.
- 2.3 Modalità di pagamento e interessi di mora**
- 2.3.1 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine. Qualora il termine non sia indicato si applica il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento avviene con riserva di verifica contabile.
- 2.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato dell'1% (uno per cento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte dell'Acquirente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dal Venditore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfatti di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno del Venditore in relazione ai ritardati pagamenti.

3 Consegna dei Rifiuti e relativa programmazione

3.1 Luogo e termini di consegna

- 3.1.1 La consegna dei Rifiuti dall'Acquirente al Venditore avviene, in via alternativa:
- (i) da parte dell'Acquirente all'indirizzo indicato nella Lettera d'Ordine, da parte di un trasportatore individuato dall'Acquirente medesimo e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile. Una volta consegnati i Rifiuti al Venditore, nel luogo indicato nella Lettera d'Ordine, i costi e le responsabilità relative alla corretta gestione dei Rifiuti sono a carico del Venditore;
 - (ii) presso la sede di produzione dei Rifiuti, da parte di un trasportatore incaricato dal Venditore, in applicazione delle previsioni di cui al successivo Articolo 4.

3.2 Formulari di identificazione rifiuti

- 3.2.1 Per ciascun movimento di Rifiuti, la centrale dell'Acquirente compilerà ed emetterà i formulari di identificazione dei rifiuti ("FIR"), o gli eventuali ulteriori o diversi documenti di trasporto ai sensi della Legge vigente. A tal fine il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente tutti i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione di tali documenti e a collaborare con lo stesso al fine di assicurare la corretta e completa predisposizione degli stessi.
- 3.2.2 Il Venditore si impegna a far sì che l'impresa di trasporto individuata, o direttamente l'impianto di recupero/smaltimento, restituiscano entro 3 mesi all'Acquirente la quarta copia dei FIR datati e sottoscritti dall'impianto di recupero/smaltimento. In caso di mancata consegna di tale documentazione, nei tempi previsti dalla normativa vigente, il Venditore si impegna a sollecitare tempestivamente per iscritto l'impresa di trasporto o il gestore dell'impianto affinché provveda all'immediata consegna di tale documentazione. È fatto altresì obbligo al Venditore di inviare contestualmente detta comunicazione di sollecito anche all'Acquirente per conoscenza e di concordare con esso l'opportunità di segnalare lo smarrimento della quarta copia dei FIR all'Autorità competente, fermo restando che l'Acquirente stesso si riserva il diritto di presentare in via autonoma detta segnalazione al ricevimento della comunicazione di sollecito:
- 3.2.3 Il Venditore si impegna a far sì che tutti i soggetti operanti nel ciclo di gestione dei Rifiuti, a partire dalla fase di consegna, tengano un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti stessi, nell'osservanza delle scadenze previste dall'art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, integrati con i relativi FIR e debitamente conservati per il periodo indicato dall'art. 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

3.3 Pesatura dei Rifiuti movimentati

- 3.3.1 Il peso dei Rifiuti indicato dall'Acquirente nel FIR per ciascun movimento è desunto da un sistema di pesa con taratura certificata, copia del relativo bindello di pesata sarà reso disponibile agli autotrasportatori. Tale peso sarà inteso come da verificare a destino. In sede di verifica delle quarte copie dei FIR, il discostamento del peso rilevato in uscita dall'impianto dell'Acquirente da quello rilevato all'impianto di recupero/smaltimento dovrà essere caratterizzato da una soglia di tolleranza ammessa pari al 2% in aumento o diminuzione (la "**Soglia di Tolleranza**").
- 3.3.2 Nel caso in cui il discostamento del peso rilevato in uscita dall'impianto dell'Acquirente da quello rilevato all'impianto di recupero/smaltimento sia superiore alla Soglia di Tolleranza, e non vi sia accordo tra le Parti, le attività di accertamento del peso verranno effettuate da un esperto indipendente tramite una perizia.

3.4 Mancata spedizione e/o recupero/smaltimento dei Rifiuti

- 3.4.1 In tutti i casi in cui una spedizione di Rifiuti e/o il suo recupero/smaltimento non potessero essere completate come previsto, l'Acquirente, in qualità di produttore iniziale del rifiuto, si farà carico della ripresa dei Rifiuti nonché degli eventuali oneri aggiuntivi per l'alternativo recupero/smaltimento degli

stessi fin tanto che questi non siano stati usati dal Venditore ai fini del recupero/smaltimento medesimo.

- 3.4.2 Resta tuttavia inteso che, qualora una spedizione di Rifiuti e/o il loro recupero/smaltimento non potessero essere completate come previsto dal presente Contratto a causa di inadempimenti del Venditore o di terzi da questo incaricati per l'esecuzione del Servizio, il Venditore terrà l'Acquirente interamente manlevato e indenne da ogni costo e onere da ciò derivante.
- 3.4.3 In ogni caso, il Venditore farà ogni ragionevole sforzo per individuare soluzioni alternative e facilitare la ripresa dei Rifiuti e ridurre gli oneri e i costi del recupero/smaltimento alternativo.
- 3.4.4 Nel caso in cui non vi sia accordo tra le Parti sulla possibilità o meno di recupero/smaltimento dei Rifiuti come previsto, le attività di accertamento di tale possibilità verranno effettuate da un esperto indipendente tramite una perizia.

3.5 Pianificazione mensile delle consegne

- 3.5.1 I quantitativi indicati nella Lettera d'Ordine si intendono uniformemente distribuiti nel corso dell'anno, fatto salvo eventuali successivi accordi di ripartizione concordati per iscritto tra le Parti.
- 3.5.2 Relativamente ai Rifiuti costituiti da Ceneri, Ceneri PCR e Ceneri Pesanti, la programmazione dovrà rispettare l'articolo che segue. Relativamente agli altri Rifiuti, ove previsto, riportati nell'allegato alla Lettera d'Ordine, le Parti concorderanno un programma di ritiro dei Rifiuti.

3.6 Programmazione settimanale. Penale per il ritardo.

- 3.6.1 Entro le ore 12:00 del giovedì di ogni settimana l'Acquirente invierà la pianificazione dei viaggi della settimana successiva, che risulterà vincolante per il Venditore, salvo che quest'ultimo riscontri situazioni non prevedibili e non strettamente dipendenti dal medesimo, per le quali potrà richiedere modifiche a tale pianificazione. In tal caso la richiesta di modifiche dovrà essere debitamente motivata dal Venditore e pervenire all'Acquirente entro e non oltre le successive 24 ore. L'Acquirente avrà facoltà in tempo utile di confermare le ragionevoli modifiche alla pianificazione richieste dal Venditore.
- 3.6.2 Il Venditore è consapevole che le caratteristiche del ciclo produttivo dell'Acquirente richiedono regolarità nel ritiro dei Rifiuti, e si impegna pertanto a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per rispettare la programmazione.
- 3.6.3 In caso di ritardo nel ritiro dei Rifiuti da parte del Venditore, sarà applicata nei confronti del Venditore una penale pari al 2% del valore della singola specifica d'ordine per ogni giorno di ritardo.

4 Documentazione e prescrizioni relative al trasporto

4.1 Trasporto dei Rifiuti

- 4.1.1 Il Venditore sosterrà tutti gli oneri e si assumerà ogni responsabilità relativa alle attività di trasporto dei Rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento.
- 4.1.2 Il Venditore, per il trasporto dei Rifiuti potrà utilizzare solo imprese autorizzate al trasporto di Rifiuti ai sensi di Legge.
- 4.1.3 In particolare, le imprese di trasporto e i relativi automezzi dovranno risultare:
- (i) iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006;
 - (ii) iscritti nelle White List di cui alla L. 11 agosto 2014, n.114 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 istituite presso le Prefetture.
- 4.1.4 I mezzi utilizzati per l'attività di trasporto dovranno essere idonei al trasporto dei Rifiuti e ad evitare spandimenti o diffusione di materiale pulverulento nonché in ogni caso dotati delle necessarie autorizzazioni richieste dalle norme di Legge vigenti. Gli stessi dovranno altresì essere condotti esclusivamente da personale delle imprese di trasporto incaricate dal Venditore.
- 4.1.5 Verrà caricato il numero di automezzi messo a programma, sino alla portata massima (esclusa la tolleranza del +5%) compatibile con la volumetria degli stessi prevista per legge (artt. 62 e 167 del Codice della Strada e s.m.i.), nel rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di Legge applicabile, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

4.2 Documentazione trasportatori

- 4.2.1 Per ognuna delle imprese di trasporto che saranno utilizzate dal Venditore, è fatto obbligo a quest'ultimo di richiedere alle stesse e trasmettere all'Acquirente:
- (i) comunicazione tempestiva di qualsiasi successivo aggiornamento o modifica degli atti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (fornendo la documentazione completa aggiornata), nonché di qualsiasi decisione o diffida delle Autorità competenti inerente limitazioni, sospensioni o revoche relative agli atti autorizzativi suddetti.
 - (ii) autocertificazione annuale, entro la prima settimana di maggio, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dalle imprese di trasporto interessate e da trasmettere all'Acquirente cura del Venditore, relativa: (a) alla validità delle autorizzazioni rilasciate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, della non sussistenza di limitazioni o variazioni nei contenuti delle Iscrizioni per categorie e classi, nell'elenco mezzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; e (b) all'avvenuto versamento dei diritti annuali per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di competenza.
- 4.2.2 Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato conforme all'originale (anche per via elettronica), con timbro e visto del Venditore e dell'impresa incaricata del trasporto. In caso di mancata trasmissione della documentazione, o di inidoneità della stessa, il Venditore non potrà servirsi del trasportatore a cui la documentazione si riferisce.

4.2.3 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo 4.2 comporta il diritto dell'Acquirente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.

4.3 Applicazione delle norme per il trasporto di merci pericolose (norme ADR/RID)

4.3.1 Il Venditore, oltre agli obblighi derivanti direttamente dal suo ruolo di trasportatore, deve adottare le disposizioni dell'Accordo Europeo relative al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (nel seguito "ADR/RID") eventualmente necessarie al trasporto. A tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 35/2010 e s.m.i., il Venditore la cui attività comporta trasporto di rifiuti quali merci pericolose deve designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (nel seguito "Consulente ADR Venditore"), incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti all'attività di trasporto. Copia di tale designazione deve essere tempestivamente trasmessa all'Acquirente nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 35/2010, all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'Acquirente. L'Acquirente fornirà al Venditore la collaborazione e le informazioni richieste dalla Legge e indicate dal Venditore affinché tale obbligo venga correttamente adempiuto. L'Impianto dell'Acquirente, quale "speditore" di merci pericolose, nonché per le operazioni di imballaggio e di riempimento/carico connesse a tali trasporti, si avvarrà anche del proprio consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (nel seguito "Consulente ADR Acquirente") al fine di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni della normativa ADR/RID. Per ogni rifiuto oggetto del presente contratto, il Consulente ADR Acquirente, valuta l'applicabilità della normativa ADR/RID alle operazioni di eventuale imballaggio funzionale al trasporto, di carico o di riempimento, oppure se il trasporto è totalmente o parzialmente esente (specificando il tipo di esenzione). L'esito di tale valutazione e le istruzioni eventualmente emesse saranno rese disponibili, aggiornate nel corso della vigenza contrattuale, dall'Acquirente al Venditore. Il Fornitore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di idoneità dei veicoli e degli autisti messi a disposizione per lo svolgimento dell'incarico affidato.

5 Qualità dei Rifiuti e Quantitativi

5.1 Qualità dei Rifiuti

5.1.1 Il Venditore prende atto che i Rifiuti oggetto del Contratto sono il risultato di un processo industriale dell'Acquirente e non sono destinate a uno specifico scopo o utilizzo. Il Venditore riconosce e accetta che l'Acquirente non fornisce né fornirà alcuna dichiarazione e garanzia in merito a specifici scopi o possibili utilizzi futuri dei Rifiuti.

5.1.2 Qualora espressamente richieste ai fini dell'ottenimento o del mantenimento delle autorizzazioni ambientali degli impianti ove avviene il recupero/smaltimento dei Rifiuti, l'Acquirente eseguirà analisi

chimiche dei Rifiuti e fornirà i relativi risultati al Venditore. L'Acquirente potrà attribuire il compito di eseguire le analisi al Venditore.

5.2 Quantità dei Rifiuti

- 5.2.1 Le quantità di Rifiuti oggetto dei Servizi sono indicate nella Lettera d'Ordine. Il Venditore garantisce il trasporto e il recupero/smaltimento delle quantità ivi indicate. Resta inteso che le quantità di Rifiuti oggetto dei Servizi indicate nella Lettera d'Ordine rappresenta il quantitativo massimo previsto quale oggetto dei Servizi e non rappresenta un impegno dell'Acquirente a richiedere Servizi per quelle precise quantità.
- 5.2.2 Il Venditore si impegna a ottenere dai gestori degli impianti ove avviene il recupero/smaltimento dei Rifiuti una comunicazione scritta nella quale il gestore dichiara e garantisce che le quantità annuali di rifiuti complessivamente gestite presso i rispettivi impianti non superano le quantità massime previste e approvate nelle autorizzazioni in vigore.

6 Impianti di recupero/smaltimento e prescrizioni relative al recupero/smaltimento

6.1 Impianti di recupero/smaltimento

- 6.1.1 Gli impianti di recupero/smaltimento ammessi ai fini del presente Contratto sono esclusivamente quelli indicati dall'Acquirente nella Lettera d'Ordine.
- 6.1.2 I Rifiuti dovranno essere recuperati/smaltiti negli impianti entro i tempi previsti dalla relativa autorizzazione per l'operazione di recupero/smaltimento.

6.2 Documentazione impianti di recupero/smaltimento

- 6.2.1 Il Venditore, prima della sottoscrizione del Contratto, ha presentato copia delle autorizzazioni degli impianti di recupero/smaltimento rilasciate da parte delle Autorità competenti, nonché la documentazione volta ad attestare l'idoneità dell'impianto di recupero/smaltimento al recupero/smaltimento dei Rifiuti con l'indicazione specifica del tipo di operazione di recupero/smaltimento per cui è rilasciata autorizzazione e il quantitativo annuo recuperabile. Il Venditore ha altresì accertato che gli impianti di recupero/smaltimento dei Rifiuti non abbiano ricevuto diffide o non siano stati destinatari provvedimenti di sospensione e/o revoca degli atti autorizzativi per inosservanza delle prescrizioni ivi inserite;
- 6.2.2 Il Venditore dovrà inviare all'Acquirente, per ciascun impianto di recupero/smaltimento, la documentazione di seguito indicata:
- (i) comunicazione tempestiva di qualsiasi successivo aggiornamento o modifica degli atti autorizzativi (fornendo la documentazione completa aggiornata), nonché di qualsiasi decisione delle Autorità competenti inerente modifiche, limitazioni e/o revisioni delle

autorizzazioni ovvero diffide, provvedimenti di sospensione e/o revoca degli atti autorizzativi suddetti in caso di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni;

- (ii) autocertificazione annuale, entro la prima settimana di maggio, ai sensi del DPR 445/2000 da rendere a cura del gestore dell'impianto interessato, relativa: (a) alla validità delle autorizzazioni, alla assenza di diffide e/o provvedimenti di sospensione e/o revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e della non sussistenza di limitazioni o variazioni nei contenuti delle autorizzazioni; e (b) all'avvenuto pagamento dei diritti annuali al Registro istituito per fornitori con impianti autorizzati in procedura semplificata (se dovuto).

6.2.3 Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato conforme all'originale (anche per via elettronica), con timbro e visto del Venditore e del gestore dell'impianto di recupero/smaltimento. In caso di mancata trasmissione della documentazione, o di inidoneità della stessa, il Venditore non potrà servirsi dell'impianto di recupero/smaltimento a cui la documentazione mancante si riferisce.

6.2.4 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo 6.2 comporta il diritto dell'Acquirente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.

7 Assicurazione

7.1 Assicurazione del Venditore

7.1.1 Il Venditore dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione, con franchigie e massimali adeguati al Servizio oggetto del Contratto, a copertura della propria responsabilità per danni all'Acquirente o a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del produttore, derivanti o connessi dall'esecuzione del Contratto. Il Venditore dovrà consegnare all'Acquirente una copia della polizza assicurativa, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto.

7.1.2 In aggiunta, il Venditore è tenuto a stipulare con primario istituto assicurativo ed a presentarne evidenza all'Acquirente, una polizza RC Inquinamento a copertura dei danni (diretti e indiretti) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività eseguita, inclusi morte e lesione personali, e danneggiamenti materiali a cose. Il massimale assicurativo dovrà essere non inferiore a Euro 300.000 (trecentomila) per sinistro, per un aggregato annuo massimo non inferiore a Euro 1.000.000 e dovrà ricomprendere anche oneri di bonifica e ripristino.

7.1.3 Le polizze dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione a ogni azione di rivalsa nei confronti di Acquirente.

7.1.4 Il Venditore deve comunque tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte l'obbligo di cui sopra.

7.2 Assicurazione del trasportatore

7.2.1 Ciascuna impresa di trasporto che sarà incaricata ai sensi del presente Contratto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto anche a mezzo dei propri incaricati. A tale riguardo il Venditore si impegna a far sì che il trasportatore stipuli una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione, con franchigie e massimali adeguati al Servizio oggetto del Contratto, a copertura della responsabilità per danni all'Acquirente o a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del produttore, derivanti o connessi dall'esecuzione del Contratto.

7.3 Essenzialità delle polizze

7.3.1 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo 7 costituisce condizione essenziale di efficacia del presente Contratto e, pertanto qualora il Venditore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la propria copertura assicurativa o la copertura assicurativa del trasportatore, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8 Subfornitura e cessione del Contratto

8.1 Divieto di subfornitura

8.1.1 È fatto divieto al Venditore di affidare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la fornitura dei servizi oggetto del Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In caso di violazione del divieto l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8.1.2 A parziale deroga del precedente paragrafo è consentito l'affidamento dei servizi di trasporto alle imprese indicate nella Lettera d'Ordine, nonché dei servizi di recupero/smaltimento ai gestori degli impianti indicati nella Lettera d'Ordine.

8.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte del Venditore

8.2.1 È fatto divieto al Venditore di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il Contratto o i crediti dallo stesso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In caso di violazione del divieto l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8.3 Cessione del Contratto da parte dell'Acquirente

8.3.1 L'Acquirente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. Ai fini della cessione non è richiesto il consenso del Venditore.

9 Trattamento dei dati personali

9.1 Informative

9.1.1 Le Parti, in relazione ai dati personali conferiti nell'ambito di esecuzione del presente Contratto, dichiarano di essersi scambiate le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (nel seguito "GDPR"), relative a finalità perseguite, basi legali del trattamento, modalità e strumenti utilizzati, nonché ai diritti e le modalità di esercizio degli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 GDPR

9.2 Misure tecniche e organizzative e nomina Responsabile

9.2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Venditore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, se ricorrono le circostanze, potrà essere designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, quale Responsabile del trattamento, il Venditore dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Acquirente, in qualità di Titolare del Trattamento, riportati nell'Allegato 9.2.1 al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare del Trattamento dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

9.3 Finalità del trattamento

9.3.1 Il Venditore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare del Trattamento.

9.4 Diritti dell'interessato

9.4.1 Resta inteso che, a norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del GDPR, si può in ogni momento richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.

10 Risoluzione e Recesso

10.1 Clausola risolutiva espressa

10.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nei paragrafi: 1.4 (*Osservanza della Legge*), 1.6.2 (*Norme Etiche*), 1.7 (*Antimafia*), 1.12 (*Ausiliari del Venditore*), 3.1 (*Ritardi nella consegna*), 4.2 (*Documentazione trasportatore*), 6.2 (*Documentazione impianti di recupero*), 7 (*Assicurazione*), 8.1 (*Divieto di subfornitura*), 8.2 (*Divieto di cessione del*

Contratto). La risoluzione si verificherà quando l'Acquirente comunicherà al Venditore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.2 Diffida ad adempiere

10.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte del Venditore degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura, l'Acquirente potrà intimare per iscritto il Venditore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

10.3 Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali del Venditore

10.3.1 In caso di stato di insolvenza del Venditore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante comunicazione scritta.

10.4 Recesso unilaterale dell'Acquirente

10.4.1 È facoltà dell'Acquirente, in ogni momento, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato al Venditore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.

10.4.2 In qualsiasi caso di recesso dell'Acquirente, incluso il recesso previsto dal precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, non spetterà al Venditore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per i costi e le spese che il Venditore ha già sostenuto o si è impegnato a sostenere.

11 Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente

11.1 Legge applicabile

11.1.1 Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.

11.2 Foro competente

11.2.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

